IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli	Presidente
Simona Boiardi	giudice rel.
Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nella procedura di concordato preventivo n. 8 del ruolo generale dell'anno 2022 r.g., a scioglimento della riserva assunta in data 31 gennaio 2023, ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che con decreto, in data 17-19/5/2022, il Tribunale ha concesso a Apac srl, termine ex art 161, comma 6, legge fall. di giorni 120 successivamente prorogato;

che alla scadenza del termine (9/12/2022) la ricorrente nulla ha depositato;

rilevato che all'udienza del 31 gennaio 2023 i difensori della ricorrente hanno dato atto che, in data 27 gennaio 2023, Apac srl insieme alle altre società del gruppo, ha depositato domanda di concordato di gruppo con richiesta di termine (RG n.16-1/2023);

rilevato che il Pubblico Ministero ha chiesto il fallimento della società:

preso atto del mancato adempimento, ad opera della ricorrente, dell'onere di presentazione della proposta, del piano, e della documentazione di cui all'art.161 comma VI L.F. entro la data stabilita;

ritenuto conseguentemente che deve essere dichiarata inammissibile la domanda di concordato ex art.162 comma 2 L.F.;

rilevato che le SS.UU della Cassazione con le sentenze nn. 9935-9936/2015 hanno affermato che, ancorchè non si possa ravvisare un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il procedimento di concordato preventivo e quello per la dichiarazione di fallimento, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente (pur non rendendolo improcedibile né determinandone la sospensione) il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M.;

ritenuto conseguentemente che la pendenza del procedimento di concordato preventivo di gruppo impone di attendere la decisione del Tribunale di Bologna in ordine al ricorso concordatario prima di decidere in ordine all'istanza di fallimento presentata dalla Procura;

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato;
- dispone che il commissario giudiziale formuli istanza di liquidazione del compenso maturato;
- rinvia la valutazione dell'istanza di fallimento presentata dalla Procura all'udienza del 14 marzo 2023 ore 15.

Si comunichi alla società ricorrente, al commissario giudiziale e alla Procura

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia il 31 gennaio 2023

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli